

CITTA' DI BARLETTA

N.899 DI REP.

CONTRATTO

APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCANNER,
ETICHETTATRICI ED ETICHETTE PER GLI UFFICI COMUNALI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Maggio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, avanti a me dott. Savino Filannino, Vice Segretario Generale del Comune di Barletta, abilitato a rogare i contratti ove sia parte l'Ente, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.267/2000, si sono costituiti:

- 1) L'ing. Gaetano Domenico PIERRO, Dirigente ad interim del Servizio Sistemi, Reti ed Innovazione Tecnologica del Comune di Barletta, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione che rappresenta; Codice Fiscale n.00741610729;
- 2) La sig.ra Santa DIDONNA (nata a Conversano il 27.02.1978), la quale interviene nel presente atto quale titolare della Ditta "COMPUTER ONE di Didonna Santa", con sede legale in Mola di Bari al Corso Italia n.89; Codice Fiscale: DDN SNT 78B67 C975W; Partita i.v.a. n.05977960722.

Detti comparenti, in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io, Segretario Comunale, sono personalmente certo, mi chiedono di far constare quanto appresso.

Premesso:

- Che, con determinazione n.22 del 10.01.2012 (All.A), esecutiva, veniva approvato il preventivo di spesa di €.33.275,00, i.v.a. inclusa, per l'appalto relativo alla fornitura ed installazione di scanner, etichettatrici ed etichette,

Registrato a Barletta
il 07.05.2012 al n. 313
Mod. F. 16 B. 00
Vol. _____
Il Responsabile Servizio Contratti
Dott. sav. Filannino

(Handwritten signatures and initials)



necessari per le attività di vari Uffici Comunali;

– Che, con il medesimo atto, veniva previsto di affidare la fornitura citata a Ditta idonea, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt.3, comma 37, 55 e 124 del D. L.vo n.163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, di cui all'art.82 del medesimo testo normativo, e venivano altresì approvati la Scheda Tecnica, il Bando di Gara, la Scheda Offerta Economica ed il Capitolato Speciale d'Appalto, recante le condizioni essenziali del contratto;

– Che, nelle tornate del 31.01.2012 e del 22.02.2012, è stata esperita la relativa gara, giusta verbali che qui si allegano (All.B e C), provvisoriamente aggiudicata dal Presidente alla Ditta "Computer One di Didonna Santa", corrente in Mola di Bari, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura di che trattasi per il complessivo importo di €22.264,90, oltre i.v.a., giusta offerta di gara (All.D);

– Che, con successiva determinazione dirigenziale n.630 del 17.04.2012 (All.E), esecutiva, l'appalto è stato definitivamente affidato alla Ditta "Computer One di Didonna Santa", previa verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi degli artt.38 e 42, del Decreto Legislativo n.163/2006, al prezzo complessivo di €22.264,90, oltre i.v.a., alle condizioni tutte previste nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

– Che il Responsabile unico del procedimento ha provveduto ad effettuare gli accertamenti prescritti dagli artt.10, 11 e 12, del Decreto Legislativo n.163/2006, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del presente contratto;



– Che sono state acquisite le certificazioni di regolarità contributiva in data 29.03.2012 ed in data 24.05.2012, unitamente alle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara, ai fini dell'art.10 della Legge 31.05.1965 n.575 e della Legge 12.03.1999 n.68.

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non materialmente allegati, che mi dichiarano di conoscere ed accettare, dispensandomi dalla relativa lettura, le Parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto e prezzo del contratto

Il Comune di Barletta (di seguito più semplicemente denominato "Comune"), nella persona dell'ing. Gaetano D. Pierro, concede ed affida alla Ditta "Computer One di Didionna Santa", con sede legale in Mola di Bari, di seguito più semplicemente denominata "ditta aggiudicataria", che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto per la fornitura ed installazione di scanner, etichettatrici ed etichette, necessari per le attività di vari Uffici Comunali, aventi le caratteristiche tecniche descritte nelle Schede Tecniche allegate all'offerta economica, per il complessivo importo di €.22.264,90, oltre i.v.a., con piena inclusione di ogni spesa per trasporto, installazione, configurazione, avviamento ed ogni altra spesa od onere necessario al funzionamento delle attrezzature, che dovranno quindi essere consegnate perfettamente funzionanti e pronte all'uso.

Le attrezzature informatiche dovranno essere munite di certificazione ISO 9001 e 9002, dei certificati di sicurezza e dovranno rispettare le norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il

trasporto.

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare la fornitura entro il limite della economia prodotta dal ribasso, per l'acquisto di ulteriori apparecchiature informatiche aventi caratteristiche tecniche uguali a quelle offerte dalla Ditta aggiudicataria, applicando gli stessi prezzi indicati nell'offerta, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcuna variazione dei prezzi unitari, sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Art.2 - Invariabilità del prezzo, termini di pagamento e cessione del credito

Le Parti concordano che il prezzo dei beni rimane fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta di aumento dei prezzi, anche in funzione di aumento dei prezzi delle materie di produzione e/o consumo e/o trasporto: ne consegue che il prezzo è chiuso, senza possibilità di opporre eccezioni e/o riserve.

Il pagamento di ogni singola fattura verrà effettuato dal Tesoriere comunale Banca Ca.Ri.Ge. S.p.A., filiale di Barletta, ed avrà luogo entro sessanta giorni solari dalla data di verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti nella scheda tecnica ed all'esito positivo del collaudo che sarà effettuato congiuntamente dal fornitore e da un responsabile del Servizio S.R.I.T. del Comune.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del presente contratto. In conformità a quanto previsto dall'art.3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n.136, il Comune di Barletta e la Ditta "Computer One di Didonna Santa" assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dalla predetta Legge; a tal fine la Ditta appaltatrice ha dichiarato che i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, aperto presso la filiale di Noicattaro della "Banca Nazionale del Lavoro", avente codice Iban: IT 79 Q 0100 54159 00000 0000 6767, e che autorizzata ad operare sul predetto conto corrente è la stessa sig.ra Santa Didonna (nata a Conversano il 27.02.1978, Codice Fiscale: DDN SNT 78B67 C975W).

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti finanziari comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell'ausilio dell'innanzi indicato Istituto bancario ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo.

Il Comune di Barletta, la Ditta appaltatrice e comunque ogni soggetto coinvolto nella esecuzione del presente contratto, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n.136/10, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o la Ditta appaltatrice, unitamente alla Prefettura territorialmente competente.

In conformità a quanto altresì previsto dall'art.3, comma 5, della Legge n.136/2010, le parti dichiarano che:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 381992804F.

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dalla ditta aggiudicataria a



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante il sistema della notificazione degli atti giudiziari.

Il Comune dichiara espressamente e autorizza in via anticipata la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione qualora la Ditta aggiudicataria ne faccia richiesta, rinunciando ad ogni opposizione, salvo l'inidoneità del cessionario.

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art.3 - Obblighi della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria si obbliga alla fornitura dei beni siccome dettagliatamente descritti nella Scheda Tecnica prodotta a corredo dell'offerta, sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, in base al quale fu indetta la gara, dando atto che ogni variazione sulla quantità e qualità dei beni deve essere espressamente autorizzata e accettata dal R.U.P., dichiarando allo scopo di conoscere ed accettare in ogni parte tutte le condizioni per la fornitura.

Art.4 - Tolleranza d'uso e varianti nella fornitura

Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto del presente contratto devono corrispondere alle prescrizioni contenute nella scheda tecnica: le caratteristiche descritte in detto allegato sono considerate requisiti minimi e, pertanto, verranno accettate solo attrezzature informatiche con tecnologia e caratteristiche pari o superiori, purchè compatibili.

Art.5 - Rischi, vizi e collaudo

Il rischio per la fornitura dei beni è a totale carico e spese della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria garantisce la fabbricazione corretta e professionale dei beni, garantisce che gli stessi saranno esenti da difetti, che saranno conformi alle condizioni individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che saranno funzionalmente idonei e adatti agli scopi ivi previsti, obbligandosi a sostituire gratuitamente e senza oneri aggiuntivi ogni bene che non rispecchia le caratteristiche descritte in appalto e/o viziati.

La Ditta aggiudicataria garantisce le attrezzature informatiche fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, offrendo assistenza tecnica, manutenzione, assistenza sistemistica e garanzia "on site" entro 48 ore dalla chiamata per un periodo di trentasei mesi dalla data di positivo collaudo.

Essa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, sia hardware che software, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti nei materiali impiegati per la parte hardware, ovvero da installazione non corretta degli applicativi in uso come per problematiche derivanti da virus.

Nella garanzia è da intendersi compreso il costo necessario per la manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi sull'intera fornitura, senza ulteriori spese a carico della stazione appaltante.

Trascorso il citato termine senza che la ditta aggiudicataria abbia adempiuto al proprio obbligo, la stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni.

addebitandone i costi alla aggiudicataria inadempiente.

È previsto il collaudo della fornitura, da eseguirsi entro trenta giorni dalla data di consegna, tendente ad accertare che le attrezzature consegnate presentino le caratteristiche tecniche minimali richieste ed offerte in sede di gara, dettagliatamente indicate nella Scheda Tecnica.

Il collaudo verrà eseguito alla presenza del R.U.P. o di persona da costui delegata, e di un rappresentante della Ditta aggiudicataria.

L'assenza di rappresentanti della Ditta aggiudicataria è considerata quale acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e le successive determinazioni saranno tempestivamente comunicate all'impresa stessa a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Delle operazioni di collaudo verrà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati della Ditta.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emerse nel corso delle operazioni di collaudo, ma vengano in seguito accertate. In tal caso, l'impresa è invitata dalla stazione appaltante ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere per essi ad ogni effetto.

Art.6 - Consegna e ritardi

Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la Ditta aggiudicataria accetta che la consegna dei beni venga effettuata entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dal R.U.P..

Il ritardo ovvero l'impossibilità di rispettare i termini della fornitura, anche parziale, non è motivo di risoluzione e/o di applicazione di penale se dovuti a



causa di forza maggiore o comunque a causa non imputabile a ragioni soggettive della Ditta aggiudicataria. In questo caso, tuttavia, vige l'obbligo della tempestiva comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art.9 del Capitolato Speciale d'Appalto in tema di esecuzione in danno, qualora le consegne vengano effettuate in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, a proprio insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari ad €.300,00 per ogni giorno solare di ritardo. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, la stazione appaltante potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando alla aggiudicataria inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di ritardato intervento durante il periodo di garanzia, sarà applicata una penale fissa di €.50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle 48 ore previste per l'intervento. In caso di mancato intervento, la stazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare all'azienda il costo della mancata prestazione, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art.7 - Cauzione

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, la ditta aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva, recante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, di €.2.226,49, a



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mezzo polizza fideiussoria n.M0997956410, rilasciata dalla "Fondiarria S.A.I. S.p.A.", Agenzia di Mola di Bari, in data 23.05.2012 (All.F).

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

Art.8 - Cause di risoluzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 cod. civ., a tutto danno e rischio del contraente, qualora si verificano ritardi nella fornitura superiori a venti giorni solari ovvero qualora i beni oggetto della fornitura siano rifiutati due volte nel corso della esecuzione. In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r..

È altresì motivo di risoluzione espressa l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali nei confronti dei propri dipendenti.

Art.9 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

La ditta aggiudicataria ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, dichiarando che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o

assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione del presente contratto.

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.10 - Divieto di cessione del contratto e deroghe

È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che la Ditta aggiudicataria non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In deroga al comma precedente, il Comune può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla modifica soggettiva della Ditta appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto e va comunicata alla Ditta appaltatrice nei termini sopra descritti.

Art.11 - Comunicazione e modifiche del contratto

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta; ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso il domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

Art.12 - Subappalto

Non è consentito il ricorso al subappalto.

Art.13 - Riservatezza

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte e tutte le informazioni tecniche e/o commerciali relative ai beni forniti e che non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte, fatta salva la disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, ex Legge n.241/1990 e con i limiti di cui al Decreto Legislativo n.163 del 2006.

La Ditta aggiudicataria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, se non previa autorizzazione del Comune e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Le Parti rinviando, per quanto compatibili, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i..

Art.14 - Elezione domicilio legale, controversie e foro

Per gli effetti del presente contratto la Ditta aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale.

Le parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Trani
- Sezione distaccata di Barletta.

Art.15 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'i.v.a. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e s.m.i..

Ai fini dell'iscrizione di quest'atto a Repertorio del Segretario Comunale, le Parti dichiarano che il presente contratto ha il valore di €22.264,90,

corrispondente al prezzo complessivo della fornitura per la durata contrattuale.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di fornitura di beni soggetti ad i.v.a., ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.

Art.16 - Norme di chiusura

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli, al Capitolato Speciale d'Appalto, al Bando di gara e agli atti di gara, anche di natura tecnica, al Codice dei contratti pubblici e alle norme del codice civile, se ed in quanto compatibili.

Art.17 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i., l'Amministrazione informa la Ditta appaltatrice che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Barletta.

Del che si è redatto il presente contratto che, dopo lettura datane a voce alta ed intelligibile alle parti, viene da queste dichiarato conforme alla volontà espressami e, pertanto, dalle stesse sottoscritto con me, Ufficiale rogante, in segno di piena accettazione.

L'atto consta di n.13 fogli di carta resa legale con l'applicazione di marche da bollo da €14,62 ciascuna di cui sono state scritte n.12 facciate intere e n.22 righe della tredicesima, fin qui

Il Dirigente

La Ditta "Computer One di Didonna Santa"

Il Vice Segretario Generale rogante

